



**CREDEM  
PRIVATE EQUITY SGR**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO  
MOBILIARE RISERVATO DI TIPO CHIUSO DENOMINATO  
"ÉLITE"**

**ISTITUITO E GESTITO DA CREDEM PE SGR S.p.A.**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDEM PE SGR S.p.A. IN DATA 27  
LUGLIO 2017, CON EFFICACIA DAL 17 AGOSTO 2017**

**In considerazione della natura di FIA riservato del Fondo, (i) il presente Regolamento di Gestione e le modifiche allo stesso non sono soggette ad approvazione da parte della Banca d'Italia, e (ii) il Fondo può seguire regole diverse rispetto alle norme prudenziali e di contenimento del rischio previste dalla Banca d'Italia per i FIA chiusi non riservati.**

## **Definizioni**

Di seguito, ferme le definizioni previste nel testo, per facilità di consultazione sono riportate le principali definizioni utilizzate (elencato in ordine alfabetico):

**Ammontare Minimo:** importo complessivo minimo delle sottoscrizioni, come indicato al successivo paragrafo 16.2, che deve essere raggiunto ai fini dell'avvio dell'operatività.

**Assemblea dei Partecipanti:** organo del Fondo che riunisce i Partecipanti titolari delle Quote A, competente a deliberare sulle materie di cui al paragrafo 14.3.

**Capogruppo:** società capogruppo del gruppo “Credito Emiliano - CREDEM”, di cui la SGR è parte.

**Comitato Consultivo:** organo consultivo del Fondo, che rilascia pareri su alcune materie di peculiare interesse per il Fondo ed i Partecipanti (es. conflitti di interesse), nominato secondo i criteri indicati nel paragrafo 12 e sottoposto alle regole di funzionamento ivi previste.

**Comitato Investimenti:** organo consultivo del Fondo, dotato di specifiche competenze tecniche a supporto dell'attività di investimento del Fondo, nominato secondo i criteri indicati al paragrafo 13 del presente Regolamento e sottoposto alle regole di funzionamento ivi previste.

**Commissione di Gestione:** compenso spettante alla SGR per l'attività di gestione del Fondo, calcolata ai sensi del paragrafo 9.2.1, lett. (a).

**Core Investors:** i Partecipanti, diversi dalla Capogruppo e da altri soggetti del Gruppo della SGR nonché dalla SGR stessa e dai Key Managers e Managers, identificati nel paragrafo 6.1.

**Depositario:** BNP PARIBAS S.A. succursale di Milano.

**Distribuzioni:** pagamenti, da parte del Fondo, a favore dei Partecipanti, di proventi e rimborsi parziali pro quota, ai sensi del paragrafo 20.

**Extra-Rendimento:** remunerazione spettante ai Partecipanti ai sensi del paragrafo 20.5 lett. (c).

**Fondo:** il fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso riservato, denominato “Élite”.

**Fondo Partner:** il fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, avente una politica di investimento analoga a quella del Fondo, che la SGR intende istituire e gestire (fondo *retail*), subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.

**Gruppo:** un gruppo di società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. primo comma n. 1 e 2, c.c. nonché le società sottoposte a comune controllo di uno stesso soggetto.

**Importi Sottoscritti:** totale degli importi sottoscritti dai Partecipanti.

**Investitori Qualificati:** Investitori Professionali e Investitori Non Professionali che, ai sensi del successivo paragrafo 17.1.1, possono sottoscrivere, acquistare e detenere le Quote del Fondo.

**Key Managers:** i soggetti identificati nel successivo paragrafo 18.

**Managers:** i soggetti che siano amministratori o dipendenti della SGR che abbiano responsabilità inerenti alla gestione del Fondo, i Key Managers o le società partecipate, direttamente o indirettamente, in misura maggioritaria ed anche congiuntamente, da detti soggetti. Coloro che si qualificano come *Managers* al momento di avvio della sottoscrizione delle Quote sono individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Partecipanti o Sottoscrittori:** titolari delle Quote del Fondo.

**Periodo di Investimento:** periodo di cui al successivo paragrafo 7.3, nel corso della Durata del Fondo, nell'ambito del quale il patrimonio del Fondo viene investito dalla SGR.

**Periodo di Richiamo:** periodo di cui al successivo paragrafo 17.3.8, nel corso della Durata del Fondo, nell'ambito del quale la SGR richiede ai Partecipanti i versamenti a valere sugli Importi Sottoscritti.

**Periodo di Sottoscrizione:** periodo della durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla positiva conclusione della procedura di commercializzazione del Fondo con Consob ove richiesta o, in caso contrario, dall'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, nel corso del quale sono raccolte le sottoscrizioni delle Quote del Fondo.

**Quote:** Quote A e Quote B del Fondo.

**Quote A:** Quote del Fondo sottoscrivibili o acquistabili da parte di Investitori Qualificati.

**Quote B:** Quote del Fondo riservate ai soggetti di cui al paragrafo 6.1 romanino (ii).

**SGR o Società di Gestione:** Credem Private Equity SGR S.p.A.

**Valore Unitario della Quota:** Valore Complessivo Netto del Fondo, di pertinenza di ciascuna classe di Quote, diviso per il numero delle Quote della relativa classe emesse.

**Valore Complessivo Netto del Fondo:** risultante delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività dello stesso, calcolato ai sensi della normativa applicabile.

## A. Scheda Identificativa

### 1. Denominazione e tipologia del Fondo

- 1.1. Credem Private Equity SGR S.p.A. (la "**SGR**" o la "**Società di Gestione**") ha istituito - ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") - il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano riservato mobiliare di tipo chiuso, denominato "Élite" (il "**Fondo**"), con delibera del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**") del 27 luglio 2017, avente efficacia in data 17 agosto 2017.
- 1.2. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e del presente regolamento di gestione (il "**Regolamento**").
- 1.3. Il Regolamento e le sue modifiche non sono soggette all'approvazione della Banca d'Italia.

### 2. Durata del Fondo

- 2.1. La durata del Fondo (la "**Durata del Fondo**") è fissata in 7 (sette) anni a decorrere dall'avvio dell'operatività del Fondo (coincidente con la chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione - cfr. paragrafo 17.3.1), con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del settimo anno.
- 2.2. Entro e non oltre il sesto mese antecedente alla scadenza di cui al paragrafo 2.1, la Società di Gestione, previa delibera dell'Assemblea dei Partecipanti (come di seguito definita) adottata con i *quorum* previsti dal paragrafo 14.4.2, potrà prorogare la durata del Fondo per un periodo di 1 anno.
- 2.3. Inoltre, la Società di Gestione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con parere conforme del collegio sindacale, può, prima della scadenza della Durata del Fondo (come eventualmente estesa ai sensi del paragrafo 2.2), deliberare una o più proroghe (di un anno ciascuna) della Durata del Fondo, in ogni caso fino ad un massimo di 3 (tre) anni, per il completamento della liquidazione degli investimenti in portafoglio. (il "**Periodo di Grazia**"). Dalla delibera deve risultare che:
  - (i) l'attività di smobilizzo del portafoglio del Fondo è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
  - (ii) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli *asset* nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

Fermo restando che il Periodo di Grazia sarà finalizzato al completamento della liquidazione degli investimenti del Fondo, durante tale periodo, la SGR potrà compiere le operazioni strettamente necessarie a valorizzare il portafoglio di partecipazioni ai fini della loro dismissione, incluse le operazioni volte a conservare il valore di dette partecipazioni.

- 2.4. Dell'adozione della delibera relativa al Periodo di Grazia, la SGR dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a

supporto della relativa decisione nonché ai titolari delle Quote (i "**Partecipanti**" o "**Sottoscrittori**"), con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3.

### **3. Società di Gestione del Risparmio**

- 3.1. La società di gestione del risparmio che gestisce il Fondo è: “Credem Private Equity SGR S.p.A.” - società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 *bis* c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.. - con sede sociale e direzione Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia (RE), capitale sociale Euro 2.400.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 09273270968.
- 3.2. La SGR è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d'Italia Prot. n. 0545050/15 del 15.05.2015 ed è iscritta al n. 55 dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del TUF, nella sezione riservata ai gestori di FIA.

### **4. Depositario**

- 4.1. L'incarico di depositario è conferito a BNP PARIBAS, Société Anonyme di diritto francese con sede legale a Parigi, in Boulevard des Italiens 16, capitale sociale pari ad Euro 2.499.597.122, iscritta al Registre du Commerce et des Sociétés di Parigi al n. 662042449, operante per il Fondo attraverso la propria succursale italiana (“BNP PARIBAS S.A., Succursale Italia”) con uffici in Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3, Codice Fiscale e P.Iva 04449690157, Numero R.E.A. 731270 ed iscritta al n° 5482 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (di seguito, il “**Depositario**”).
- 4.2. Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla legge e dalle prescrizioni degli organismi di vigilanza e del Regolamento.
- 4.3. Le funzioni di custodia del patrimonio, di eventuale emissione del certificato rappresentativo delle Quote, di pagamento delle Distribuzioni (come di seguito definite) sono svolte da dal Depositario presso la propria sede in Milano, Via Piazza Lina Bo Bardi, 3.
- 4.4. Presso la sede legale del Depositario saranno inoltre disponibili i prospetti contabili del Fondo.

### **5. Periodicità di calcolo del valore delle Quote e modalità di comunicazione**

- 5.1. Il valore unitario della Quota (il "**Valore Unitario Della Quota**") è calcolato, per ciascuna classe di Quote, con cadenza semestrale dal Consiglio di Amministrazione della SGR e comunque in concomitanza con l'approvazione della relazione annuale o della relazione semestrale del Fondo, ai sensi della normativa applicabile.
- 5.2. Il Valore Unitario della Quota è pari al valore complessivo netto del Fondo - *i.e.* la risultante delle attività al netto delle eventuali passività (il "**Valore Complessivo Netto**") - di pertinenza di ciascuna classe di Quote, calcolato ai sensi della normativa applicabile, diviso per il numero delle Quote della relativa classe emesse.
- 5.3. Il Valore Unitario della Quota è comunicato ai Partecipanti con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3, il 1° Marzo e il 1° Settembre di ogni anno.
- 5.4. È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del Valore Unitario della Quota, in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare

determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo 5.3, i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il Valore Unitario della Quota non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai titolari delle stesse.

## 6. Classi di Quote e valore nominale

6.1. Il Fondo prevede l'emissione di due classi di Quote, le Quote A e le Quote B, alle quali spettano le prerogative, i privilegi e le priorità economiche e amministrative speciali eventualmente previste dal presente Regolamento.

Le Quote sono attribuite come di seguito indicato:

- (i) Quote A, sottoscrivibili da qualsiasi soggetto rientrante nella definizione di Investitore Qualificato (ai sensi del successivo paragrafo 17.1.1);
- (ii) Quote B, riservate esclusivamente a soggetti riconducibili alla Società di Gestione e, in particolare, alla Società di Gestione stessa, ai suoi soci ed ai Managers (inclusi i Key Managers, come di seguito definiti al paragrafo 18).

Tra i titolari di Quote A sono considerati "**Core Investors**" i cinque Partecipanti, diversi dalla Capogruppo e da altri soggetti del Gruppo della SGR nonché dalla SGR stessa e dai Key Managers e Managers, che, alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione, abbiano sottoscritto e detengono il maggior numero di Quote A. In caso di trasferimento delle Quote ai sensi del successivo art. 17.5, in base al quale uno o più dei Core Investors perda tale qualifica, la stessa sarà attribuita, in sequenza, ai successivi maggiori titolari di Quote A.

6.2. Ai Core Investors spettano gli speciali diritti amministrativi di cui ai successivi paragrafi 12.1 e 13.1. Le Quote B attribuiscono il diritto a partecipare alle Distribuzioni (come definite al successivo paragrafo 20.1) e, in tale ambito, a percepire, in aggiunta al Rendimento Ordinario, il *Catch Up* e l'Extra-Rendimento, secondo quanto previsto nel Regolamento all'art. 20.5. Le Quote, ferme le ulteriori limitazioni stabilite dal presente Regolamento, non possono essere sottoscritte, collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi di cui all'art. 1, comma 5, lett. (d) del TUF, a soggetti diversi dagli Investitori Qualificati (come definiti al successivo paragrafo 17.1.1).

6.3. Le Quote A hanno valore nominale individuale pari a Euro 100.000 (centomila). Resta fermo l'ammontare minimo di sottoscrizione di Euro 500.000 (cinquecento mila), non frazionabile, previsto per gli Investitori Non Professionali (come di seguito definiti), diversi dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai dipendenti della Società di Gestione e, in ogni caso, la Soglia Minima di Partecipazione di cui al paragrafo 17.1.2. Le Quote B hanno valore nominale pari a Euro 500 (cinquecento).

6.4. Senza pregiudizio per le prerogative speciali attribuite ai *Core Investors*, ai sensi del Regolamento, le Quote sono tutte di uguale valore e con uguali diritti nell'ambito di ciascuna classe.

## **B. Caratteristiche del prodotto**

### **7. Scopo del Fondo e Periodo di Investimento**

- 7.1. Scopo del Fondo è l'incremento di valore del patrimonio del Fondo nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di dividendi e plusvalenze connesse alla dismissione dei propri investimenti.
- 7.2. Il Fondo ha forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai Partecipanti solo alla scadenza della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del Regolamento (cfr. paragrafi 2.1 e 2.3), o in occasione dei rimborsi parziali *pro quota* a fronte disinvestimenti realizzati ed aventi ad oggetto qualsiasi bene o altra attività detenuta dal Fondo, rimborsi dei finanziamenti effettuati o eccedenze di cassa disponibile (cfr. paragrafo 20.1).
- 7.3. Nel corso della Durata del Fondo, il patrimonio del Fondo è investito dalla SGR (il "**Periodo di Investimento**") a partire dal *Closing* (come di seguito definito) e fino alla scadenza del 4 (quarto) anno dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione (come di seguito definito). La SGR può, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Consultivo ai sensi del paragrafo 12.3, estendere la durata del Periodo di Investimento per un periodo massimo di un anno. Successivamente alla scadenza del Periodo di Investimento, come eventualmente prorogato, resta ferma la facoltà della SGR di richiedere ulteriori versamenti ai Partecipanti, nei limiti degli importi sottoscritti (gli "**Importi Sottoscritti**") da ciascuno di essi, per le finalità indicate al successivo paragrafo 17.3.9.

### **8. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo**

#### **8.1. Oggetto e politica di investimento del Fondo**

- 8.1.1. Il Fondo si pone come obiettivo quello di investire, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari quotati e non quotati, opportunamente diversificati.
- 8.1.2. Il Fondo intende investire e successivamente dismettere le partecipazioni assunte.
- 8.1.3. Nella selezione degli investimenti *target* da parte del Fondo, la SGR opererà senza vincoli specifici di tipo dimensionale o quantitativi.
- 8.1.4. Gli investimenti saranno prevalentemente effettuati in Italia e riguarderanno piccole e medie aziende (PMI), principalmente già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi, avendo cura di strutturare il portafoglio delle partecipazioni applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi.
- 8.1.5. Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione degli investimenti da realizzare. In via non prioritaria potranno essere effettuati anche investimenti all'estero o in aziende da poco avviate a condizione che sia ragionevolmente prevedibile un favorevole rapporto rischio/rendimento.
- 8.1.6. La strategia di investimento del Fondo tiene conto delle esigenze da parte delle PMI di risorse finanziarie destinate all'implementazione del relativo percorso di crescita, sia per linee interne che per linee esterne, alla riorganizzazione del capitale in seguito all'uscita di un azionista, alla cessione (anche) parziale da parte dell'azionista di maggioranza o all'ingresso nel capitale da parte del *management*.



- 8.1.7. Il Fondo non investirà in aziende operanti nei settori bancario, assicurativo e immobiliare né in settori non etici. In particolare, non sono ammesse operazioni di investimento in soggetti con attività prevalente nei settori di seguito elencati:
- (i) pornografia e materiale correlato;
  - (ii) esercizio del gioco d'azzardo;
  - (iii) armi da fuoco ed armamenti in generale;
  - (iv) soggetti che hanno quale principale fonte di reddito la produzione, distribuzione o vendita di macchine per il gioco d'azzardo o la gestione di casinò.
- 8.1.8. In particolare, il Fondo investirà in PMI quotate o non quotate, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità su un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Gli investimenti saranno prevalentemente indirizzati verso imprese del settore industriale e dei servizi con talune delle seguenti caratteristiche:
- aziende di piccola e media dimensione, ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo con solido e competitivo posizionamento di mercato,
  - aziende che vantano la presenza in nicchie di mercato che valorizzano i prodotti *high-tech* e/o sono caratterizzate da innovazione tecnologica;
  - aziende operanti in segmenti di mercato caratterizzati da un processo di consolidamento e/o da un processo di internazionalizzazione;
  - aziende con potenzialità di crescita identificabili e difendibili;
  - aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;
  - aziende che presentano caratteristiche idonee all'effettuazione di operazioni di L.B.O. (*leveraged buy out*) anche facendo leva sull'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata (*management buy in* o *buy out*);
  - aziende quotate di medie dimensioni, il cui livello di quotazione lasci prevedere possibili buoni ritorni in futuro;
  - comprovata e sostenibile redditività.
- In subordine, verranno valutati investimenti in aziende in temporanea difficoltà finanziaria, che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale e con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario.
- Il Fondo potrà altresì investire sino ad un massimo del 5% del totale degli Importi Sottoscritti in imprese in fase di Start Up o di Early Stage.
- 8.1.9. Il Fondo potrà in essere le seguenti tipologie di operazioni: investimento e/o disinvestimento di partecipazioni (sia di minoranza che di maggioranza) eventualmente anche in co-investimento con altri investitori, in conformità con quanto previsto al successivo paragrafo 8.1.10.
- 8.1.10. Il Fondo effettua i propri investimenti anche in co-investimento con altri fondi gestiti dalla Società di Gestione con politica di investimento simile a quella del Fondo, nonché con



ulteriori *partner* strategici, ivi inclusi i Partecipanti ed i soggetti del Gruppo di questi. La SGR definisce i criteri del co-investimento tra fondi dalla stessa gestiti nell'ambito delle proprie procedure di allocazione degli investimenti.

- 8.1.11. Fermo quanto previsto ai precedenti commi e le relative limitazioni, il Fondo potrà quindi essere investito, a titolo esemplificativo, in azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, strumenti di debito, anche subordinato, strumenti di debito *equity linked*, quote di altri OICR, italiani o esteri, opzioni su titoli, titoli convertibili in azioni, *equity swap*, e altri derivati nonché crediti e titoli rappresentativi di crediti. Resta inteso che il Fondo potrà utilizzare strumenti derivati esclusivamente (i) con finalità di copertura, secondo quanto previsto ai successivi commi 13 e 18, o (ii) per l'acquisto di partecipazioni, restando in tal caso esclusa la possibilità di definizione per differenziale (c.d. *cash settlement*).
- 8.1.12. Ferme le riserve di attività, il Fondo potrà partecipare ad operazioni di finanziamento di carattere accessorio, funzionale o strumentale, a quelle di investimento ordinariamente svolte (ad esempio concessione di finanziamenti soci o operazioni di *bridge financing*), esclusivamente a favore di società i cui strumenti finanziari formino o formeranno oggetto di investimento da parte del Fondo, strumentalmente a tali investimenti, all'acquisto o alla detenzione delle relative partecipazioni e interessenze.
- 8.1.13. Il Fondo può altresì investire in altri strumenti per il finanziamento delle partecipate, come ad es. prestiti obbligazionari convertibili, prestiti mezzanini, etc. È previsto l'utilizzo di tecniche di coperture del rischio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di assicurare la buona gestione del Fondo.
- 8.1.14. Gli investimenti potranno essere effettuati direttamente o attraverso società o altri veicoli controllati o partecipati dal Fondo (anche per il tramite di *master-feeder*, *trust* o altri veicoli) aventi lo scopo esclusivo di effettuare determinati investimenti.
- 8.1.15. Al fine di valorizzare gli investimenti del Fondo, la SGR si propone di contribuire alla gestione delle società facenti parte del patrimonio del Fondo. Questo potrebbe significare pieno controllo nel caso di acquisizione dell'intero capitale o di quote di maggioranza di una società, o diversi livelli di influenza in caso di investimenti di minoranza tramite, ad esempio, adeguati meccanismi di *governance* e rappresentanza nei consigli di amministrazione.
- 8.1.16. La SGR potrà prestare servizi a favore delle società in cui il Fondo ha investito (incluse consulenze nella strutturazione di operazioni di co-investimento), applicando, per tali servizi, commissioni di mercato.
- 8.1.17. Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse, che potrà essere liberamente investita, anche in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio altrimenti stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi mobiliari di tipo non riservato, in strumenti finanziari a breve termine, di rapida e sicura liquidabilità, nell'ambito delle categorie generali determinate tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.
- 8.1.18. La SGR potrà utilizzare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, strumenti di copertura del rischio (anche di tasso e/o di cambio) e altre tecniche di riduzione dei rischi al fine della buona gestione del Fondo.

## 8.2. Limiti d'investimento del Fondo

8.2.1. Il Fondo, quale FIA italiano riservato mobiliare di tipo chiuso, non è soggetto alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalle disposizioni di vigilanza per i fondi chiusi non riservati ed applica i limiti agli investimenti indicati nel Regolamento.

### Limite di concentrazione

8.2.2. L'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, emessi da uno stesso emittente o da emittenti appartenenti al medesimo Gruppo, non potrà superare il 20% (venti per cento) del totale degli Importi Sottoscritti. Previa richiesta obbligatoria del parere del Comitato Consultivo, la SGR sarà autorizzata al superamento del limite di cui sopra, in ogni caso non oltre il 25% (venticinque per cento) degli Importi Sottoscritti.

8.2.3. Qualora il Fondo effettui due o più investimenti attraverso la medesima società veicolo, il limite di concentrazione si applicherà in relazione all'investimento indiretto del Fondo in ciascuna società *target* considerata singolarmente.

8.2.4. Il Fondo potrà erogare finanziamenti a favore di società partecipate dal Fondo stesso entro il predetto limite complessivo di concentrazione di cui al precedente paragrafo 8.2.2, come eventualmente elevato nel rispetto di quanto ivi previsto (comprensivo dei finanziamenti erogati da, e degli investimenti effettuati in strumenti finanziari emessi da, tali società o da società facenti parti del Gruppo di queste).

### Investimenti in società quotate.

8.2.5. Il Fondo potrà altresì investire in strumenti finanziari quotati, fino ad un importo massimo complessivo del 25% (venticinque per cento) del totale degli Importi Sottoscritti, e comunque nel rispetto del limite di concentrazione sopra indicato. Previo parere del Comitato Consultivo, la SGR sarà autorizzata al superamento del limite di cui sopra, in ogni caso non oltre il 30% (trenta per cento) degli Importi Sottoscritti.

Gli investimenti in società quotate sono effettuati nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei Partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del Fondo.

8.2.6. Fermo restando il limite di cui al precedente art. 8.2.5, l'investimento in una singola società quotata, effettuato direttamente o indirettamente, non potrà superare il 25% (venticinque per cento) del capitale con diritti di voto di ciascuna società quotata oggetto di investimento. Detto limite non troverà applicazione in caso di operazioni che mirino alla revoca della quotazione su un mercato regolamentato (*delisting*) di una delle società quotate oggetto di investimento da parte del Fondo.

## 8.3. Operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate

8.3.1. La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti d'interesse e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto d'interesse, anche tra il Fondo e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti di Gruppo e/o con i soci della SGR stessa ovvero derivanti da rapporti con i Partecipanti, dalla prestazione congiunta di più

servizi, da rapporti di affari propri o di altra società del Gruppo di appartenenza ed in genere da rapporti con parti correlate.

8.3.2. Nel rispetto delle cautele e dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e ferma restando la procedura sui conflitti di interesse adottata dalla SGR, previo parere del Comitato Consultivo, il Fondo potrà compiere operazioni in cui la SGR abbia un interesse in conflitto e, tra le altre:

- (i) acquistare beni e titoli da, cedere o conferire beni a, soci della SGR o società o soggetti del Gruppo di questi;
- (ii) stipulare contratti di servizio, consulenza e collaborazione con soci della SGR o società o soggetti del Gruppo di questi;
- (iii) negoziare beni e compiere operazioni con altri fondi gestiti dalla SGR, nonché con altri fondi o veicoli di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, gestiti da altre società del Gruppo della SGR o da soci della SGR o da società o soggetti del Gruppo di questi, o veicoli dagli stessi partecipati, secondo criteri di conformità alle politiche di gestione del Fondo;
- (iv) investire in società partecipate direttamente o indirettamente da altri fondi gestiti dalla SGR;
- (v) negoziare beni o compiere operazioni con i Partecipanti, nonché investire in società partecipate direttamente o indirettamente da questi.

8.3.3. Il Fondo, per il tramite della SGR, non potrà concedere in pegno strumenti di una Società in Portafoglio detenuti dal Fondo, ovvero costituire su di essi altri diritti reali di garanzia o privilegi, al fine di garantire finanziamenti od obbligazioni assunte in relazione a investimenti in altre Società in Portafoglio.

8.3.4. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.

Le società veicolo costituite o partecipate dal Fondo, allo scopo di effettuare gli investimenti del Fondo, hanno la facoltà di ricorrere, tra l'altro, all'assunzione di prestiti bancari ed altre forme di finanziamento – secondo le prassi del mercato bancario e dell'*acquisition* e del *leveraged financing* – in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie (ivi incluse operazioni di *leveraged buy out*). Resta inteso che, nel contesto di tali operazioni di finanziamento, in nessun caso il Fondo dovrà essere esposto al rischio di subire perdite per un ammontare eccedente l'importo (a) della partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale sociale del relativo veicolo societario ovvero (b) dell'investimento dal medesimo altrimenti effettuato in relazione al veicolo societario medesimo. Il Fondo, per il tramite della SGR, potrà concedere garanzie sulle azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle società veicolo di proprietà del Fondo in relazione ai finanziamenti da queste assunti per la realizzazione delle operazioni di cui sopra. Tali società potranno offrire in garanzia i propri beni, incluse le azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle rispettive controllate, fermo restando il limite del divieto di ricorso su altri beni del Fondo.

8.4. Profilo di rischio del Fondo

8.4.1. La SGR redige, attua e mantiene aggiornata una *policy* di gestione del rischio che consente di individuare tutti i rischi pertinenti ai quali il Fondo risulta esposto o ai quali potrebbe

essere esposto. La *policy* di gestione del rischio include la descrizione degli strumenti e delle procedure necessarie per permettere alla SGR di valutare l'esposizione al rischio di mercato, di credito, di liquidità, di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe assumere un impatto significativo. La *policy* di gestione del rischio prevede specifici criteri per il calcolo del profilo di rischio del FIA ed è adeguata alla natura, alla scala e alla complessità dell'attività del FIA gestito. Il Consiglio di Amministrazione riesamina con cadenza almeno annuale la *policy* di gestione del rischio al fine di garantirne l'aggiornamento e l'efficacia. Inoltre, informa l'Autorità di Vigilanza in merito a modifiche significative intervenute nella *policy* di gestione del rischio, soprattutto con riferimento alle disposizioni, alle procedure e agli strumenti utilizzati per la misurazione dei fattori di rischio che concorrono a definire il profilo di rischio del Fondo, espresso in un *risk profile rating*, e il controllo dei limiti di rischio stabiliti.

- 8.4.2. Tenuto conto della natura del Fondo, configurato come fondo chiuso con una durata definita dal presente Regolamento, e della natura generalmente illiquida degli investimenti stessi, il rischio viene definito come la probabilità che il Fondo non raggiunga il livello di rendimento atteso al termine della sua durata. Il rendimento atteso del FIA è definito come il rendimento minimo richiesto da un investitore razionale per compensare la rischiosità dell'investimento e viene posto pari all'Hurdle Rate come previsto dal presente Regolamento. L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio valutabile come di livello alto - su una scala di rischiosità da rischio molto-basso a rischio molto-alto - connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.
- 8.4.3. Tenuto conto della politica di investimento del Fondo, i principali rischi a cui lo stesso potrebbe essere esposto sono i seguenti:
- (i) rischio di mercato: è il rischio connesso alla probabilità che variazioni sfavorevoli del contesto di mercato incidano negativamente sulla *performance* di un fondo. I rischi di mercato possono essere direttamente quantificabili sia per ogni partecipazione in portafoglio sia per il Fondo nel suo complesso. In tale ambito rientra anche il rischio Paese che attiene alla stabilità del quadro normativo;
  - (ii) rischio di credito: è il rischio di incorrere in perdite a seguito dell'inadempienza delle controparti del Fondo, assumono particolare rilievo la stima della probabilità di *default* delle controparti del Fondo. Nello specifico, il rischio di credito è misurato da una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, che generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria ed una perdita attuale o potenziale per il FIA;
  - (iii) rischio di liquidità: è il rischio che gli *asset* in portafoglio possano non essere prontamente smobilizzati senza incorrere in perdite rilevanti, in considerazione della natura di tali *asset* e/o di particolari situazioni di *stress* di mercato;
  - (iv) rischio di controparte: è il rischio che l'*execution* di uno o più contratti con una o più controparti non vada a buon fine prima della scadenza prevista dal contratto stesso;
  - (v) rischio operativo: è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. Tale rischio ricomprende altresì il rischio legale, come ad esempio nel caso di variazioni

della legislazione di settore, anche per quanto concerne la fiscalità applicabile agli *asset* in cui è investito il patrimonio del Fondo.

- 8.4.4. Si deve inoltre considerare che il patrimonio del Fondo è caratterizzato da una liquidabilità minore rispetto ad altre forme di investimento in considerazione della natura dell'oggetto dell'investimento del Fondo. In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.
- 8.4.5. Nella valutazione del profilo di rischio del Fondo, è da considerare che, come anticipato, quest'ultimo non fa ricorso alla leva finanziaria.

## **9. Spese ed oneri a carico del Fondo, della SGR e dei Partecipanti**

### **9.1. Spese e oneri a carico della SGR**

- 9.1.1. Sono a carico della SGR tutte le spese e gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Partecipanti o del Fondo ai sensi del Regolamento, ivi incluse – a mero titolo esemplificativo – tutte le spese relative all'operatività corrente della stessa.

### **9.2. Spese e oneri a carico del Fondo**

- 9.2.1. Sono a carico del Fondo, previa aggiunta dell'IVA, ove dovuta:

- (a) la remunerazione della SGR per l'attività di gestione, (la “**Commissione di Gestione**”) calcolata come segue:
- (i) fino alla scadenza del Periodo di Richiamo, come eventualmente prorogato, indipendentemente dal valore degli impegni richiamati dalla SGR e versati dai Partecipanti, la Commissione di Gestione è pari al 2,5% su base annua degli Importi Sottoscritti, riferibili alle Quote A;
  - (ii) a partire dalla scadenza del Periodo di Richiamo, come eventualmente prorogato, e fino alla scadenza del termine di Durata del Fondo (come eventualmente prorogato), la Commissione di Gestione è pari al 2,5% su base annua sul Valore Complessivo Netto del Fondo imputabile alle Quote A esistenti, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale.

La Commissione di Gestione - che grava sul Fondo e, quindi, su tutte le classi di Quote in misura proporzionale al loro valore nominale è corrisposta alla SGR con cadenza semestrale anticipata, all'inizio del semestre solare di competenza. La prima Commissione di Gestione è pagata alla SGR, con riferimento al periodo solare dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione (quale definito al paragrafo 17.3.1), *pro rata temporis* a valere sul valore nominale degli impegni sottoscritti.

- (b) Premesso che la Società di Gestione potrà, ai sensi del precedente paragrafo 8.1.15, secondo la comune prassi di mercato, prestare servizi a favore delle società in cui il Fondo ha investito (incluse consulenze nella strutturazione di operazioni di co-investimento) e che, per tali servizi, la Società di Gestione applicherà commissioni di mercato, qualora tali società corrispondano alla Società di Gestione commissioni per

servizi prestati, il 60% (sessanta per cento) di tali commissioni effettivamente incassate dalla SGR - incluse commissioni per *origination*, sottoscrizione, interruzione delle trattative, risoluzione dell'operazione, superamento dell'offerta, cancellazione, *monitoring*, *transaction*, *closing*, consulenza finanziaria, *investment banking* ed altre commissioni corrisposte sia in denaro contante nonché ogni altro tipo di compenso - andrà a ridurre gli importi dovuti alla SGR dal Fondo a titolo di Commissione di Gestione, a partire dalla data di pagamento delle suddette commissioni di consulenza.

- (c) gli oneri inerenti all'acquisizione o alla dismissione delle attività del Fondo, ivi compresi – a titolo non esclusivo – quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi in relazione alle predette operazioni; nel caso di operazioni non andate a buon fine, i relativi oneri per ogni singola operazione sono a carico del Fondo fino al raggiungimento di un *budget* di spesa inizialmente definito nell'ammontare di Euro 100.000 (cento mila) o del diverso ammontare eventualmente definito con il parere espresso dal Comitato Consultivo ai sensi del paragrafo 12.3; gli oneri eccedenti tale limite sono a carico della SGR;
- (d) gli oneri e le spese connesse con accordi eventualmente conclusi dalla SGR, per conto del Fondo, con operatori del mercato di riferimento e in aderenza con la politica di investimento del Fondo, aventi ad oggetto attività di *scouting* di opportunità di investimento per il Fondo o comunque servizi inerenti allo scopo e agli obiettivi del Fondo, nonché all'amministrazione e gestione dello stesso;
- (e) il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato come segue:
  - (i) per il servizio di custodia e amministrazione, 0,003% su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) relativamente su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo;
  - (ii) per l'incarico ai sensi dell'art 48 TUF (eccettuata l'attività di custodia e amministrazione titoli):
    - per i primi tre esercizi del Fondo (i.e. fino all'esercizio 2019), 0,067% su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) relativamente su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo;
    - successivamente e fino allo scadere della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata, 0,047% su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) relativamente su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo.



Il compenso da riconoscersi al Depositario di cui ai precedenti punti (i) e (ii) è da intendersi oltre IVA, se dovuta. Sono altresì a carico del Fondo gli eventuali interesse negativi praticati dal Depositario, in situazioni particolari di congiuntura economica. Il compenso del Depositario sopra indicato maturerà a partire dal primo richiamo dei versamenti relativi agli Importi Sottoscritti dai Partecipanti.

Qualora l'inizio dell'operatività del Fondo sia nel corso di un anno solare, le commissioni di cui sopra riportate saranno calcolate pro-quota per il periodo intercorrente dalla data del primo richiamo alla data della prima relazione di gestione annuale o semestrale del Fondo.

Le commissioni di cui sopra saranno addebitate con cadenza semestrale anticipata, all'inizio del semestre solare di competenza.

- (f) le spese di revisione e certificazione della contabilità e delle relazioni del Fondo (ivi comprese le relazioni infra-annuali, i report semestrali e il rendiconto finale di liquidazione);
- (g) le spese legali (comprese quelle di consulenza legale e fiscale) e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, incluse quelle sostenute da società costituite o partecipate (per la quota di competenza del Fondo) dalla SGR per effettuare gli investimenti del Fondo, nonché il rimborso di indennizzi alla SGR e/o agli altri soggetti aventi titolo (come dettagliatamente disciplinati nel regolamento);
- (h) il costo delle polizze assicurative stipulate dalla SGR nell'interesse del Fondo e a tutela del patrimonio di questo in relazione a possibili passività potenziali o danni di altra natura;
- (i) gli eventuali oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- (j) le spese relative alla costituzione, al funzionamento e alle riunioni del Comitato Consultivo, Comitato Investimenti e dell'Assemblea dei Partecipanti nonché alle informative connesse;
- (k) la quota parte relativa al Fondo dei costi corrispondenti ai compensi attribuiti, a titolo personale, ai soggetti rappresentanti della SGR che rivestano cariche presso le società controllate o partecipate dal Fondo (*director fees*);
- (l) gli oneri finanziari ed ogni altro costo a qualsiasi titolo sostenuto in relazione ai finanziamenti ricevuti dal Fondo, conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento;
- (m) l'eventuale "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob in relazione al Fondo;
- (n) i costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo;
- (o) i bolli, le spese e gli interessi connessi con l'accensione, l'estinzione e la tenuta di eventuali conti tecnici di pertinenza del Fondo, eventuali depositi a custodia, strumenti di incasso/pagamento;
- (p) le spese di pubblicazione e comunicazione del valore unitario delle Quote, dei prospetti periodici del Fondo nonché dei richiami dei versamenti effettuate ai sensi del successivo paragrafo 23.3.



- 9.2.2. Il pagamento delle spese di cui al precedente paragrafo è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo.
- 9.3. Spese e oneri a carico dei Partecipanti
- 9.3.1. Sono a carico dei Partecipanti:
- (a) i costi (inclusi gli eventuali oneri fiscali) eventualmente sostenuti dalla SGR per l'emissione del certificato cumulativo rappresentativo delle Quote;
  - (b) ogni costo e spesa connessi alla dematerializzazione delle Quote;
  - (c) le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per la riscossione delle Distribuzioni (come di seguito definite) e dei rimborsi delle Quote;
  - (d) le eventuali spese (inclusi gli eventuali oneri fiscali) connesse alle cessione o al trasferimento a qualsiasi titolo delle Quote;
  - (e) ogni eventuale imposta o tassa dovuta in relazione alla sottoscrizione o all'acquisto delle Quote da parte del Partecipanti o, più in generale, alla partecipazione al Fondo del Partecipante.
- 9.3.2. Tutti i costi di cui al precedente paragrafo sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti e sono comunicati ai Partecipanti interessati affinché gli stessi possano fornire alla SGR in tempo utile la provvista finanziaria necessaria allo scopo ovvero rimborsare alla stessa i costi e le spese eventualmente anticipati.

## C. Modalità di Funzionamento

### 10. SGR

#### 10.1. SGR e Consiglio di Amministrazione

10.1.1. La SGR è il soggetto che gestisce il patrimonio del Fondo ed esercita i diritti inerenti i beni e gli strumenti finanziari contenuti nel patrimonio del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, cura i rapporti con i Partecipanti, predispone e tiene a disposizione la relazione annuale ed i prospetti periodici del Fondo.

10.1.2. L'attuazione della politica d'investimento e l'adozione delle scelte d'investimento e disinvestimento spettano al Consiglio di Amministrazione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può avvalersi, a titolo consultivo, della competenza tecnica di *advisor* e/o di esperti esterni alla SGR, ovvero di soggetti esterni per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali diverse da quelle di gestione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione non ha conferito deleghe di gestione a terzi in relazione al patrimonio del Fondo. Ferme le proprie responsabilità, nell'ambito del processo decisionale il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di organi e comitati consultivi interni alla SGR.

#### 10.2. Sostituzione della SGR

10.2.1. Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione può avvenire:

- (i) in caso di atti compiuti con dolo o colpa grave dalla SGR nello svolgimento delle proprie attività relative al Fondo e nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Regolamento, che abbiano cagionato un danno rilevante al Fondo e/o ai Partecipanti, accertato con sentenza definitiva;
- (ii) in caso di avvio di una procedura concorsuale a carico della SGR;
- (iii) in caso di perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR;
- (iv) a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di dismettere le proprie funzioni, anche in considerazione della sopravvenuta impossibilità della stessa a svolgere la sua attività;
- (v) al di fuori dei casi di cui ai precedenti romanini (i), (ii), (iii) e (iv), decorsi almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione (cfr. paragrafo 17.3.1), con deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti assunta con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle Quote A.

10.2.2. In caso di sostituzione, la Società di Gestione ed i soggetti del relativo Gruppo dovranno vendere, qualora la nuova società di gestione del risparmio che sostituirà la Società di Gestione (la "**Nuova Società di Gestione**") lo richieda, le Quote A di titolarità della Società di Gestione e dei soggetti del relativo Gruppo.

Dette Quote saranno trasferite al *fair market value*, in caso di disputa, determinato da un terzo *advisor*, dotato di specifiche competenze tecniche in relazione alla valutazione di strumenti similari, congiuntamente nominato dalle medesime parti.

Nel medesimo caso, i titolari delle Quote B dovranno vendere, qualora la Nuova Società di Gestione lo richieda, le relative Quote B. La cessione delle Quote B avverrà al valore nominale. Nell'accordo di sostituzione con la Nuova Società di Gestione dovrà essere previsto l'impegno della Nuova Società di Gestione di stabilire, nel Regolamento, l'obbligo per il Fondo di corrispondere direttamente ai cedenti le somme cui tali soggetti abbiano diritto ai sensi dell'art. 20.5 lett. b) e lett. c), maturate fino alla data di sostituzione, in priorità rispetto alle distribuzioni dovute dal Fondo.

10.2.3. All'atto della sostituzione, la SGR avrà in ogni caso diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo la Commissione di Gestione maturata fino alla data di efficacia della sostituzione e non pagata. Nel caso in cui la sostituzione della SGR sia deliberata da parte dell'Assemblea dei Partecipanti senza giusta causa, ai sensi del precedente paragrafo 10.2.1 romanino (v), la SGR avrà diritto a prelevare dal Fondo, oltre all'ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data di efficacia della sostituzione e non pagata, un indennizzo pari alle ultime due annualità della Commissione di Gestione.

10.2.4. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Società di Gestione medesima senza soluzione di continuità sospendendosi, in particolare, l'efficacia della sostituzione sino a che la Nuova Società di Gestione non sia a tutti gli effetti subentrata nello svolgimento delle funzioni di competenza della Società di Gestione. In caso di sostituzione della Società di Gestione, deve essere data informativa ai Partecipanti con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3.

10.2.5. L'Assemblea dei Partecipanti, convocata dal Consiglio di Amministrazione, sarà chiamata a:

- (a) nominare la Nuova Società di Gestione entro 60 (sessanta) giorni di calendario, a seconda del caso, dall'emanazione della sentenza definitiva di cui al romanino (i), dal verificarsi degli eventi di cui ai romanini (ii) e (iii), dall'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al romanino (iv) ovvero dall'adozione della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti di cui al romanino (v), laddove, in tale ultimo caso, la nomina della Nuova Società di Gestione non sia avvenuta contestualmente alla delibera di sostituzione;
- (b) comunicare, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla nomina, il nome della Nuova Società di Gestione al Consiglio di Amministrazione, la quale si impegnerà ad effettuare le comunicazioni dovute;

Se l'Assemblea dei Partecipanti non provvede a nominare la Nuova Società di Gestione nel termine previsto alla lettera (a) che precede, la competenza passerà al Comitato Consultivo che dovrà procedere entro termini uguali a quelli di cui alla precedente lettera (a). Qualora l'Assemblea dei Partecipanti prima, e il Comitato Consultivo poi, non procedano alla nomina della Nuova Società di Gestione nei termini previsti, la SGR procederà alla liquidazione anticipata del Fondo, ai sensi del presente Regolamento.

10.2.6. A decorrere dal verificarsi di uno degli eventi di sostituzione della SGR e fino a quando non sia divenuta efficace la sostituzione della Nuova Società di Gestione, la SGR sostituita non potrà procedere ad alcun investimento, disinvestimento o reinvestimento di uno o più beni

del Fondo, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi dei Partecipanti fino alla data di efficacia della sostituzione.

## **11. Depositario**

- 11.1. Il Depositario è incaricato dello svolgimento dei compiti previsti dal TUF e dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza e del Regolamento. I rapporti fra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, a tempo indeterminato, che specifica tra l'altro: (i) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del patrimonio del Fondo; (ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili; (iii) le modalità di regolamento delle operazioni relative al patrimonio del Fondo.
- 11.2. Tra il Depositario e la SGR sono definite apposite procedure volte a: (i) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni; (ii) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni.
- 11.3. Le operazioni di pagamento relative alle Distribuzioni (quali definite al successivo paragrafo 20) sono espletate dal Depositario su istruzioni della SGR e secondo le vigenti disposizioni applicabili e le procedure ed i termini di cui al Regolamento.
- 11.4. La sostituzione nell'incarico di Depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine:
- (i) l'incarico di Depositario può essere revocato in qualsiasi momento dalla SGR, dando un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
  - (ii) la rinuncia all'incarico da parte del Depositario deve essere comunicata alla SGR con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
  - (iii) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che (a) un altro depositario in possesso dei prescritti requisiti abbia accettato l'incarico in sostituzione della precedente; (b) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata secondo quanto stabilito ai sensi del paragrafo 25 del Regolamento; e (c) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.
- 11.5. Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, può procedere al sub-deposito della totalità o di una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso banche italiane o estere, SIM, imprese d'investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e presso altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

## **12. Comitato Consultivo**

### **12.1. Costituzione e Convocazione**

- 12.1.1. Nell'ambito della gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione si avvale di un comitato consultivo composto da rappresentanti dei sottoscrittori (il "**Comitato Consultivo**"), che delibera sulle materie e nei casi previsti dal presente Regolamento.

Il Comitato Consultivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, sempre in numero dispari, nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei *Core Investor*. Ciascun *Core Investor* avrà il diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione la nomina di un

membro del Comitato Consultivo previa verifica, da parte della Società di Gestione stessa, del possesso da parte dei soggetti proposti dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società di gestione del risparmio. I restanti membri saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

I membri del Comitato Consultivo sono indicati dagli aventi diritto entro 20 (venti) giorni di calendario dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione (*i.e. Closing*), mediante raccomandata A.R. inviata alla SGR. A tal fine, la SGR invita gli aventi diritto, nella comunicazione di cui all'art. 17.3.10, a procedere alla rispettiva designazione.

In occasione della prima riunione, il Comitato Consultivo elegge tra i propri membri il presidente (il “**Presidente del Comitato**”). Il Comitato Consultivo si ritiene validamente costituito con la partecipazione, e delibera con il voto favorevole, della maggioranza dei suoi membri; ai fini del *quorum* deliberativo, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato Consultivo.

- 12.1.2. Ciascun *Core Investor* può nominare, con le proprie Quote, un solo membro del Comitato. Il ruolo di membro del Comitato può essere rivestito direttamente dal Partecipante avente diritto.
- 12.1.3. Qualora uno o più Partecipanti perdano la qualifica in base alla quale hanno espresso il proprio rappresentante (*i.e.* di *Core Investor*), il/i relativo/i membro/i del Comitato Consultivo decade. In tale evenienza, ai fini della reintegrazione della composizione del Comitato, il diritto di nomina spetta al/ai Partecipante/i, diverso/i dai *Core Investor*, titolare/i del maggior numero di Quote A o, in caso di assenza dello/degli stesso/i, alla SGR (che provvederà nominando uno o più soggetti indipendenti).
- 12.1.4. Salvo il caso di dimissioni, di revoca da parte degli investitori che li abbiano nominati ovvero, per tutti i membri del Comitato, da parte della SGR al venir meno dei necessari requisiti di onorabilità o, ancora, salvo il caso di cessazione ai sensi del precedente paragrafo, tutti i componenti del Comitato Consultivo restano in carica per 2 (due) esercizi e scadono alla data di approvazione della relazione annuale relativa al 3° (terzo) esercizio successivo a quello della nomina. I membri in scadenza restano in carica fino alla delibera di nomina dei nuovi membri. I membri del Comitato Consultivo possono essere rieletti.
- 12.1.5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.1.3, in caso di cessazione della carica di un membro del Comitato Consultivo in conseguenza di revoca o dimissioni o altre circostanze lo stesso è prontamente sostituito da un nuovo membro nominato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, su indicazione del Core Investor che inizialmente aveva nominato il membro cessato. Qualora tale Partecipante non vi provveda, si applica la procedura di cui al paragrafo 12.1.3 I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del periodo di carica del membro sostituito.
- 12.1.6. La nomina di ciascun componente del Comitato Consultivo non produce i propri effetti fintantoché il soggetto designato per tale carica non abbia provveduto, anche in via preventiva, (i) ad accettare per iscritto la designazione quale componente del Comitato Consultivo; e (ii) ove richiesto, a dichiarare per iscritto, sotto la propria responsabilità, il possesso del requisito di indipendenza di cui al presente Regolamento. All'atto della nomina i membri del Comitato Consultivo forniscono i dati ed i recapiti (incluso l'indirizzo e-mail) da utilizzarsi per la ricezione delle comunicazioni previste dal presente Regolamento.

- 12.1.7. Fino alla data di costituzione del Comitato Consultivo, la Società di Gestione, in relazione alle materie per cui sussiste la competenza del Comitato Consultivo, decide autonomamente nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti.
- 12.2. Formalità di convocazione, diritto di intervento e deliberazioni
- 12.2.1. Le riunioni del Comitato Consultivo sono convocate dal Presidente del Comitato (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal legale rappresentate *pro tempore* della Società di Gestione, ovvero ancora dai *Key Manager* - quali individuati ai sensi del paragrafo 18) tramite avviso da inviarsi con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3 almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della riunione ovvero con preavviso di almeno 3 (tre) giorni di calendario in caso di urgenza. Il Comitato Consultivo è validamente costituito anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché siano rappresentati, anche per delega, tutti i membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. La Società di Gestione fornisce al Comitato Consultivo le informazioni circa le materie sulle quali il Comitato Consultivo è chiamato a pronunciarsi, di norma, 5 (cinque) giorni di calendario prima della data della riunione.
- 12.2.2. Le riunioni del Comitato Consultivo potranno essere svolte anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) tutti i partecipanti del Comitato Consultivo possano essere identificati, (b) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere o visionare documenti e (c) sia garantita la contestualità dell'esame delle questioni trattate e della deliberazione; in tal caso, le riunioni del Comitato Consultivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 12.2.3. I membri del Comitato Consultivo possono conferire delega per la partecipazione alle riunioni solo ad un altro membro del Comitato. La delega può essere rilasciata anche per più di una riunione, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 12.2.4. Anche i *Key Managers* della SGR ovvero loro rappresentati avranno la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Consultivo in qualità di uditori e/o al fine di illustrare le proposte del Consiglio di Amministrazione. A tale fine, il Presidente del Comitato invierà copia dell'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato Consultivo alla Società di Gestione nello stesso termine previsto per l'invio dell'avviso di convocazione agli altri componenti del Comitato Consultivo. Il Presidente del Comitato avrà facoltà di ammettere alla riunione anche terzi soggetti che avranno facoltà di assistere in qualità di uditore senza potere di intervento e/o di voto.
- 12.2.5. Il Comitato Consultivo può richiedere alla Società di Gestione notizie sull'andamento della gestione del Fondo.
- 12.2.6. Le decisioni possono essere prese dal Comitato Consultivo anche mediante consultazione scritta nel rispetto del seguente procedimento:
- (i) il Presidente del Comitato trasmette ai membri del Comitato Consultivo, con le medesime modalità previste per la convocazione ai sensi del precedente comma 1, una

proposta di decisione, invitando i membri ad esprimere per iscritto voto favorevole o contrario alla stessa ed a trasmettere la propria dichiarazione di voto alla Società di Gestione (e per conoscenza al Presidente del Comitato);

- (ii) la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte dei membri del Comitato Consultivo, di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione;
- (iii) le dichiarazioni scritte di voto dei membri del Comitato Consultivo dovranno pervenire alla Società di Gestione, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'avvio del procedimento.

12.2.7. In ogni caso, non esprime il proprio voto il membro del Comitato Consultivo portatore in proprio di un interesse in relazione all'oggetto del parere richiesto.

### 12.3. Competenze

Il Comitato Consultivo - in aggiunta a quanto previsto ai sensi del presente Regolamento - esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere preventivo obbligatorio non vincolante sulle seguenti materie:

- (i) operazioni in conflitto di interessi fra la SGR e il Fondo o i suoi Sottoscrittori secondo quanto previsto dalle procedure interne della SGR;
- (ii) sulla eventuale modifica del *budget* di spesa rilevante per la definizione degli *abort costs* a carico del Fondo ai sensi del paragrafo 9.2.1 lett. c);
- (iii) superamento transitorio dei limiti di investimento e di concentrazione del Fondo;
- (iv) sulle operazioni in pendenza di situazioni di blocco;
- (v) sulle proposte di Distribuzione in percentuale inferiore all'80% (ottanta per cento) stabilito dal successivo paragrafo 20.1.
- (vi) proroga del Periodo di Investimento e/o del Periodo di Richiamo.

## 13. Comitato Investimenti

### 13.1. Costituzione

13.1.1. Il Comitato Investimenti sarà composto da un numero di membri dispari, comunque non inferiore a 3 (tre), designati dalla SGR. La SGR avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare tali membri tra i *Core Investors* ed i Partecipanti titolari di Quote A che, all'atto della sottoscrizione, abbiano manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico in questione e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti dalla normativa per gli esponenti delle società di gestione del risparmio nonché di requisiti di professionalità adeguati, con particolare riferimento agli investimenti in *private equity* e/o particolari *expertise* settoriali.

13.1.2. I membri del Comitato Investimenti possono essere revocati in qualsiasi momento su decisione della SGR.

13.1.3. Fatte salve le ipotesi di dimissioni, decadenza o revoca, i membri del Comitato Investimenti restano in carica per 2 (due) anni dalla loro elezione. Nel caso in cui il Comitato Investimenti, per qualsiasi ragione, risulti composto da un numero di membri inferiore a 3



(tre), sarà cura della SGR ricostituire il Comitato Investimenti di un numero di membri almeno pari a 3 (tre), anche attraverso la nomina di soggetti indipendenti, dotati dei predetti requisiti di onorabilità e professionalità.

13.1.4. Non esprime il proprio voto il membro del Comitato Investimenti portatore in proprio di un interesse in relazione all'investimento o al disinvestimento oggetto di parere.

#### 13.2. Competenze e funzionamento

13.2.1 Il Comitato Investimenti assolve alla funzione di supportare la SGR nella fase di *scouting* delle opportunità di investimento, che la SGR procederà a valutare sulla base del proprio processo di investimento e della *policy* di investimento del Fondo.

Il Comitato Investimenti altresì assolve al compito di assistere la SGR, rilasciando pareri tecnici non vincolanti con riferimento:

- alle opportunità di investimento individuate dalla SGR;
- alla gestione, allo sviluppo e alla dismissione delle partecipazioni nelle società *target*.

13.2.2 Per quanto non specificamente qui previsto, il funzionamento del Comitato Investimenti segue le medesime regole del Comitato Consultivo.

### 14. Assemblea dei Partecipanti

#### 14.1. Costituzione e convocazione

14.1.1. I Partecipanti titolari di Quote A si riuniscono in un'assemblea (l'“**Assemblea dei Partecipanti**” o “**Assemblea**”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del Regolamento e delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, secondo i termini e le condizioni ivi indicate.

14.1.2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal presidente dell'Assemblea (il “**Presidente dell'Assemblea**”), anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o - nell'eventualità in cui il Presidente dell'Assemblea non convochi l'Assemblea medesima entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta avanzata dalla SGR o dai Partecipanti titolari di Quote A ai sensi del successivo comma 3 - dal Consiglio di Amministrazione.

14.1.3. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta richiesto dai Partecipanti titolari di Quote A rappresentanti almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote A in circolazione, per discutere delle materie di competenza dell'Assemblea da essi indicate in anticipo.

#### 14.2. Formalità di convocazione, diritto di intervento e riunioni

14.2.1. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata con comunicazione, da inviarsi, con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3, almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno, nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l'esercizio del voto.

14.2.2. Quando la convocazione non sia stata effettuata almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione assembleare o sia mancata del tutto, l'Assemblea è parimenti costituita in forma totalitaria se viene rappresentato (personalmente o per delega) il 100% (cento per cento) delle Quote A emesse.

- 14.2.3. Possono intervenire e votare nell'Assemblea i Partecipanti che al momento della costituzione dell'Assemblea risultino titolari di Quote A.
- 14.2.4. I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. La rappresentanza è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 14.2.5. Le riunioni dell'Assemblea potranno essere svolte anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) tutti i Partecipanti possano essere identificati, (b) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere o visionare documenti e (c) sia garantita la contestualità dell'esame delle questioni trattate e della deliberazione; in tal caso, le riunioni dell'Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.
- 14.2.6. Nell'interesse del Fondo ed al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla consultazione per iscritto dell'Assemblea dei Partecipanti nelle materie di competenza. Le consultazioni effettuate per iscritto ai sensi del presente articolo tengono luogo delle riunioni fisiche dell'Assemblea dei Partecipanti ed hanno i medesimi effetti. Si applicano i quorum previsti per le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

A tal fine la SGR:

- (i) comunica a tutti i Sottoscrittori con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3 l'ordine del giorno della consultazione e le relative proposte di deliberazione corredate dalle motivazioni e dall'illustrazione delle stesse, fissando un termine di 10 (dieci) giorni di calendario per la ricezione da parte della SGR della dichiarazione di approvazione o di rifiuto della proposta;
  - (ii) acquisisce per iscritto le dichiarazioni di approvazione e di rifiuto dei Sottoscrittori, restando inteso che ai fini del meccanismo di consultazione per iscritto, i Partecipanti che non abbiano fatto pervenire entro il termine indicato la comunicazione di voto alla SGR sono considerati come astenuti rispetto alla proposta o alle proposte di cui all'ordine del giorno.
- 14.2.7. La SGR comunica a tutti i Partecipanti, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data fissata per la ricezione delle dichiarazioni, con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3, l'esito della consultazione per iscritto. Dal momento di tale comunicazione, le proposte di cui all'ordine del giorno si intendono approvate o respinte dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 14.3. *Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti*
- 14.3.1. L'Assemblea dei Partecipanti delibera, con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 14.4 sulle seguenti materie:
- (i) sostituzione della Società di Gestione;
  - (ii) modifiche della politica di gestione del Fondo;
  - (iii) modifiche del Regolamento;

- (iv) proroga della Durata del Fondo;
- (v) liquidazione anticipata del Fondo;
- (vi) sostituzione dei *Key Managers* e superamento di Situazioni di Blocco;
- (vii) ogni altra materia ad essa attribuita dal presente Regolamento.

#### 14.4. Funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti

- 14.4.1. Ciascuna Quota A attribuisce ai Partecipanti un solo diritto di voto. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza di un numero di Partecipanti titolari di Quote A che rappresentano la maggioranza delle Quote A emesse. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Quote A rappresentate nell'Assemblea medesima.
- 14.4.2. Con riferimento alle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente paragrafo 14.3, comma 1, romanino (i), (iv), (v) e (vi), l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) per cento) delle Quote A emesse.
- 14.4.3. Qualora, a seguito di una deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti, dovessero venir meno e/o dovessero essere inficiati i diritti e/o le prerogative attribuite ai Partecipanti titolari di Quote B, l'efficacia della deliberazione medesima sarà subordinata alla preventiva approvazione della stessa da parte dei Partecipanti rappresentanti almeno la maggioranza delle Quote B emesse. A tal fine, la Società di Gestione attiverà, *mutatis mutandis*, la procedura di consultazione per iscritto di cui al paragrafo 14.2.6.

#### 14.5. Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti

- 14.5.1. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea stessa, che ne fissa l'eventuale compenso. Egli rimane in carica per 3 (tre) anni, scadendo alla data di approvazione della relazione annuale del Fondo relativa all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente dell'Assemblea è rieleggibile. Qualora nel corso dell'esercizio il Presidente dell'Assemblea venisse a mancare, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea dei Partecipanti per la sua sostituzione.
- 14.5.2. Il Presidente dell'Assemblea presiede l'Assemblea e ne cura la convocazione nei casi previsti dal presente Regolamento.

### 15. Ruolo dei Key Manager

- 15.1.1. I *Key Manager* (quali individuati al successivo articolo 18) potranno indire riunioni informali tra i Partecipanti, ovvero potranno convocare l'Assemblea dei Partecipanti al fine di illustrare l'attività svolta dalla SGR.

### 16. Ammontare del Fondo

- 16.1. L'ammontare totale del Fondo (l'"**Ammontare Totale del Fondo**") è pari al controvalore nominale complessivo delle Quote sottoscritte e non annullate. **L'Ammontare Totale del Fondo, alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione, è pari a Euro 72.850.000.**
- 16.2. L'Ammontare Totale del Fondo è fissato tra Euro 35 (trentacinque) milioni (l'"**Ammontare Minimo**") ed Euro 120 (centoventi) milioni (l'"**Ammontare Massimo**"). Nel caso in cui il Fondo Partner, ove esistente, raccolga le sottoscrizioni contestualmente al Fondo, è previsto

un ammontare minimo congiunto dei due fondi di Euro 65 (sessantacinque) milioni (l' "**Ammontare Minimo Congiunto**") secondo quanto di seguito indicato.

- 16.3. Ai fini dell'avvio dell'operatività del Fondo, è necessario il raggiungimento dell'Ammontare Minimo. In caso di raccolta delle sottoscrizioni congiunta del Fondo e del Fondo Partner, sarà necessario il raggiungimento, in relazione ad entrambi i fondi, dell'Ammontare Minimo Congiunto ai fini del contestuale lancio degli stessi e del loro co-investimento. In caso di raggiungimento dell'Ammontare Minimo Congiunto con il Fondo Partner, la SGR procederà ad adeguare il Fondo nonché ad apportare ogni eventuale modifica al Regolamento, al fine di riportarvi l'Ammontare Totale del Fondo definitivamente raggiunto.

## **17. Partecipazione al Fondo e Sottoscrizione delle Quote**

### 17.1. Destinatari delle Quote

- 17.1.1. Salve le limitazioni previste dal presente Regolamento per le diverse classi di Quote, il Fondo è riservato:

- (i) agli investitori che rientrano nella definizione di "investitori professionali" (di seguito, gli "**Investitori Professionali**") di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
- (ii) agli investitori che, pur non rientrando nella nozione di Investitori Professionali, sottoscrivono o acquistano Quote per un ammontare non inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila), calcolato con riferimento al controvalore nominale, senza che tale partecipazione minima iniziale possa essere frazionata, fatti salvi i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Società di Gestione, per i quali detto ammontare minimo di sottoscrizione non trova applicazione (di seguito, gli "**Investitori Non Professionali**" e, unitamente agli Investitori Professionali, gli "**Investitori Qualificati**").

- 17.1.2. Per tutti i Sottoscrittori di Quote A, è comunque richiesta una sottoscrizione minima iniziale di Euro 500.000 ("**Soglia Minima di Partecipazione**").

- 17.1.3. La partecipazione al Fondo si realizza mediante la sottoscrizione delle Quote ovvero l'acquisto delle stesse a qualsiasi titolo da parte di soggetti qualificabili come Investitori Qualificati, purché accompagnata dalla presentazione d'idonea documentazione comprovante il possesso di tale qualifica. Le Quote non possono essere sottoscritte da, collocate, rimborsate o vendute a, anche nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, soggetti diversi dagli Investitori Qualificati.

- 17.1.4. La partecipazione al Fondo in qualunque momento conseguita comporta l'accettazione del presente Regolamento. Copia del Regolamento è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione.

- 17.1.5. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

### 17.2. Costituzione del Patrimonio del Fondo

Il Patrimonio del Fondo viene raccolto con una o più emissioni di Quote da liberarsi per cassa.

17.3. Raccolta del patrimonio del Fondo

- 17.3.1. Il patrimonio del Fondo è raccolto entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla positiva conclusione della procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 TUF, ove dovuta, o, in caso contrario, dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione (il "**Periodo di Sottoscrizione**"). Il Periodo di Sottoscrizione può essere prorogato di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla scadenza originaria dello stesso non siano state raccolte sottoscrizioni sufficienti all'avvio dell'operatività del Fondo. In ogni caso la data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione è comunicata ai Sottoscrittori con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3.
- 17.3.2. La Società di Gestione può effettuare, prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione, una chiusura anticipata delle sottoscrizioni (il "**Closing**"), a condizione che il Fondo sia stato sottoscritto per un ammontare almeno pari all'Ammontare Minimo (o, ove applicabile, dell'Ammontare Minimo Congiunto).
- 17.3.3. Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 16.3, nel caso in cui il Fondo risulti essere sottoscritto, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione (come eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 1) per un ammontare inferiore all'Ammontare Minimo, la Società di Gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione (come eventualmente prorogato), comunica ai Partecipanti l'abbandono del progetto e la liberazione dagli impegni assunti con la sottoscrizione con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3. Gli impegni dei Sottoscrittori sono conseguentemente considerati decaduti.
- 17.3.4. La sottoscrizione delle Quote del Fondo si realizza mediante la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione predisposto dalla Società di Gestione ed indirizzato alla stessa, contenente, tra l'altro, l'impegno irrevocabile dei Partecipanti che abbiano sottoscritto le Quote in denaro, fino al termine del Periodo di Richiamo, come eventualmente prorogato e fermo quanto previsto al successivo paragrafo 17.3.9, a versare l'importo corrispondente alla sottoscrizione effettuata, a fronte dei richiami degli impegni che dovessero di volta in volta essere effettuati dalla Società di Gestione.
- 17.3.5. Il modulo di sottoscrizione compilato viene inoltrato alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, ove previsto. La Società di Gestione impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., i soggetti incaricati del collocamento ad inoltrare tempestivamente alla medesima le domande di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento raccolti e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Sono altresì posti a carico dei soggetti incaricati del collocamento gli adempimenti di cui al D. Lgs. 231/2007.
- 17.3.6. Le Quote sono sottoscritte al valore nominale.
- 17.3.7. I versamenti relativi alle Quote sottoscritte dovranno essere effettuati dai Partecipanti - anche in più soluzioni - in base alle esigenze di investimento e di liquidità del Fondo, su richiesta della Società di Gestione, che provvederà al richiamo - totale o parziale - degli impegni con comunicazione ai sensi del successivo paragrafo 23.3. La comunicazione di richiamo degli impegni dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'imputazione delle somme richiamate. Il richiamo degli impegni, ove parziale e in più soluzioni, sarà effettuato nei confronti dei Partecipanti, per ciascuna classe di Quote, proporzionalmente al numero di

Quote sottoscritte. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di volta in volta indicato dalla Società di Gestione: tale termine non potrà comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di invio della relativa richiesta (salvo rinuncia al termine da parte del Partecipante). E' fatta salva l'applicazione di interessi di mora, in caso di ritardo nel pagamento, nonché, la disciplina del Partecipante Inadempiente, in caso di mancato pagamento, ai sensi del successivo paragrafo 17.4.

17.3.8. La SGR potrà richiedere ai Sottoscrittori gli importi dovuti, ai sensi dei precedenti paragrafi e in ogni caso fino a concorrenza dell'Importo Sottoscritto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 17.3.9 a far data dal Closing ed entro e non oltre 4 (quattro) anni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione (il "**Periodo di Richiamo**"). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, di deliberare, entro i 6 (sei) mesi che precedono la scadenza del Periodo di Richiamo, massimo una volta e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, la proroga motivata del medesimo, previo parere del Comitato Consultivo ai sensi del paragrafo 12.3.

17.3.9. Terminato il Periodo di Richiamo (come eventualmente prorogato), la SGR potrà effettuare ulteriori richiami dei versamenti ancora dovuti, esclusivamente per:

- (i) operazioni di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da società alla data non ancora facenti parte del patrimonio del Fondo, che siano state oggetto, durante il Periodo di Investimento, di offerte vincolanti o simili impegni preliminari da parte della Società di Gestione, non ancora attuati;
- (ii) il completamento o la realizzazione di investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del Periodo di Richiamo;
- (iii) operazioni di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da: (i) società già facenti parte del patrimonio del FIA precedentemente alla relativa operazione (di seguito "**Società in Portafoglio**"); (ii) società controllate da Società in Portafoglio; (iii) società risultanti da operazioni di fusione/scissione che coinvolgono Società in Portafoglio; (iv) società a cui siano state conferite/cedute Società in Portafoglio e/o rami di azienda di queste; in tal caso, l'importo dei versamenti richiamati per investimenti diretti non potrà superare complessivamente il 20% dell'Importo Sottoscritto da ciascun Partecipante;
- (iv) la realizzazione di investimenti incrementali (*add-on*) delle Società in Portafoglio relativi a rafforzamenti patrimoniali di vario genere, acquisizioni/aggregazioni, investimenti produttivi; e
- (v) il pagamento di costi, spese ed oneri del Fondo, incluso il compenso spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta (*management fee*) ed eventuali passività ed indennizzi a carico del Fondo.

Decorso il termine di cui al presente paragrafo, i Partecipanti saranno liberati dagli impegni assunti.

17.3.10. A fronte della sottoscrizione delle Quote la Società di Gestione invia, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione, una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della sottoscrizione, che contiene anche: (i) la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione



del Partecipante; (ii) l'importo che il Partecipante ha versato, o concordato di versare; e (iii) il numero delle Quote attribuite, ove noto e (iv) il Valore Unitario della Quota al quale le medesime sono state sottoscritte, ove noto. Nell'ambito di tale comunicazione, in base all'esito delle sottoscrizioni, la SGR indica anche agli aventi diritto il conseguimento dello status di *Core Investors*.

#### 17.4. Partecipante Inadempiente

17.4.1. Nel caso in cui un Partecipante non ottemperi tempestivamente e con le modalità previste nel presente Regolamento, in tutto o in parte, ad una richiesta di versamento, la SGR richiederà al suddetto Partecipante di effettuare il versamento dovuto entro il termine ulteriore di 10 Giorni Lavorativi, decorsi inutilmente i quali, la SGR dichiarerà il Partecipante come Partecipante Inadempiente e procederà all'annullamento delle Quote di detto Partecipante che non risultino interamente liberate, con contestuale riduzione dell'ammontare del Fondo. Resta ferma la facoltà della SGR di concedere al Partecipante Inadempiente un lasso di tempo per procedere alla vendita delle Quote detenute, ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento, prevedendo il pagamento delle somme dovute al Fondo.

17.4.2. Fino all'annullamento delle Quote non interamente liberate, in relazione alle stesse il Partecipante Inadempiente (i) non avrà il diritto di prestare il proprio consenso o di esprimere il proprio voto nell'Assemblea dei Partecipanti, e le sue Quote non saranno considerate nel calcolo dei relativi quorum costitutivi e deliberativi; (ii) non avrà diritto di designazione di membri del Comitato Consultivo o del Comitato Investimenti o, qualora lo stesso abbia già esercitato tale diritto, il relativo membro decade da tali organi; (iii) non avrà diritto di co-investimento; e (iv) non avrà diritto alle Distribuzioni.

17.4.3. I versamenti già effettuati dal Partecipante Inadempiente potranno divenire di proprietà del Fondo a titolo di penale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio del diritto ad ogni ulteriore risarcimento relativo al maggior danno eventualmente sofferto dalla SGR.

17.4.4. Gli obblighi di ogni Partecipante Inadempiente verso il Fondo non si estingueranno e la SGR, a sua assoluta discrezione e nella misura ammessa dalla legge italiana, potrà richiedere il pagamento da parte del Partecipante Inadempiente di quanto dovuto in base agli obblighi derivanti dal Regolamento anche giudizialmente in via coattiva, per il recupero, senza eccezioni, delle perdite, danni, costi o spese comunque sofferti dalla SGR a seguito di tale inadempimento nonché per il pagamento degli interessi maturati.

17.4.5. Sulle somme non pagate dal Partecipante Inadempiente e sull'ammontare delle perdite, danni, costi o spese in qualsiasi modo incorse dal Fondo a seguito dell'inadempimento dello stesso matureranno interessi a carico del Partecipante Inadempiente dal momento in cui tali somme sono dovute ad un tasso pari all'*Hurdle Rate* o, se minore, al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni.

#### 17.5. Cessione delle Quote

17.5.1. Per tutta la Durata del Fondo, come eventualmente prorogata, le Quote acquisite dai Partecipanti potranno essere trasferite, a qualsiasi titolo, ferme le riserve a categorie limitate



di soggetti previste dal presente Regolamento in relazione a ciascuna classe di Quote, secondo la seguente procedura:

- (i) il Partecipante che desidera cedere una o più quote (il “**Cedente**”) dovrà darne comunicazione alla SGR, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, indicando:
  - a) il numero di Quote soggette a trasferimento;
  - b) se le Quote da trasferire sono state interamente pagate e, nel caso in cui non siano state interamente pagate, le somme non ancora pagate e che sono dovute alla SGR;
  - c) il nome e le altre generalità, inclusi la nazionalità, la sede legale, e le attività svolte dal soggetto al quale il Partecipante desidera trasferire le Quote (il “**Cessionario**”);
  - d) tutte le informazioni ed i documenti, relativi al Cessionario, che siano ragionevolmente rilevanti e necessari al fine di identificare lo stesso e consentire alla SGR di verificare l’inesistenza delle condizioni che potrebbero comportare il diniego della SGR alla cessione (anche in termini di Soglia Minima di Partecipazione al Fondo, ove applicabile), nonché una dichiarazione del Cessionario, qualora non già titolare di Quote, contenente l’accettazione del Regolamento e alcune informazioni concernenti il soggetto proposto come cessionario, che la SGR può richiedere, anche per finalità fiscali.

17.5.2. La cessione delle Quote potrà avvenire in base alla trattativa privata tra Cedente e Cessionario.

17.5.3. La SGR autorizzerà la cessione solo nei confronti di Cessionari che ritiene, a propria assoluta discrezione, in grado di adempiere agli obblighi di versamento degli importi non ancora richiamati. Nel caso di cessione a società controllate, controllanti o sotto comune controllo rispetto al Partecipante cedente, il consenso alla cessione non potrà essere irragionevolmente negato, a condizione che il Partecipante cedente continui a garantire l’adempimento del Cessionario e si impegni a fare in modo che, qualora quest’ultimo cessi di trovarsi in una delle situazioni sopra indicate, esso trasferisca nuovamente le Quote di sua proprietà al Partecipante cedente entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale situazione è venuta meno, fermo restando l’obbligo del Partecipante cedente di acquisire dette Quote.

## **18. Key Managers e Situazioni di Blocco degli Investimenti**

18.1. I *Key Managers* del Fondo sono Daniele Molinaro e Maurizio Esposito (i “**Key Manager**”).

18.2. Ai *Key Manager* è affidato l’esame e la selezione delle opportunità di investimento e/o disinvestimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nel Regolamento e la conseguente formulazione di proposte di investimento e disinvestimento da sottoporre ai competenti organi della SGR. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione della SGR sarà responsabile dell’approvazione di tutte le decisioni di investimento e disinvestimento relative al Fondo.

18.3. Qualora entrambi i *Key Manager* concludano il rapporto con la SGR o non svolgano più la propria attività relativamente al Fondo (“**Uscita dei Key Manager**”), la SGR:

- deve informare tempestivamente i Partecipanti, con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3, dell'Uscita dei *Key Manager* (la "**Comunicazione della Situazione di Blocco**");
  - non può approvare nuovi investimenti e/o disinvestimenti del patrimonio del Fondo, se non nella misura in cui tale investimento e/o disinvestimento costituisca la mera esecuzione di impegni già assunti ("**Situazione di Blocco**");
  - entro 2 (due) mesi dall'Uscita dei *Key Manager* la SGR deve designare almeno un manager *ad interim*, e darne comunicazione all'Assemblea dei Partecipanti, al fine di consentire alla SGR, previa delibera dell'Assemblea dei Partecipanti, di riprendere temporaneamente l'esecuzione di nuovi investimenti sulla base di una valutazione caso per caso
  - entro 6 (sei) mesi dal verificarsi dell'Uscita dei *Key Manager*, convocare l'Assemblea dei Partecipanti, al fine di (i) comunicare la sostituzione di almeno 1 (uno) dei *Key Manager* con una soggetto con il medesimo livello di esperienza, competenza e conoscenza del mercato di riferimento, (ii) approvare le necessarie modifiche del Regolamento e (iii) autorizzare la SGR a effettuare nuovi investimenti e definitivamente dare fine alla Situazione di Blocco degli Investimenti.
- 18.4. Qualora una Situazione di Blocco non sia cessata entro 12 (dodici) mesi dalla data di invio della Comunicazione della Situazione di Blocco e, qualora non sia stata convocata l'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del paragrafo che precede:
- (i) la SGR potrà procedere ad operazioni di investimento e disinvestimento esclusivamente previo parere del Comitato Consultivo;
  - (ii) il Fondo sarà posto in liquidazione, ove ne venga fatta richiesta da un numero di Partecipanti rappresentanti almeno il 75% (settantacinque per cento) delle Quote del Fondo.
- 18.5. Qualora, decorso il termine di cui al precedente comma 4, il Fondo non sia stato posto in liquidazione, la Situazione di Blocco si intenderà superata e la SGR potrà riprendere l'ordinaria operatività ai sensi del Regolamento.
- 18.6. Oltre ai casi di designazione del manager *ad interim*, in caso di sostituzione di uno o più *Key Manager*, anche al di fuori di un'Uscita dei *Key Managers*, la SGR può modificare il presente Regolamento al fine di nominare nuovi *Key Manager* in possesso di requisiti idonei per ricoprire tale ruolo, dandone informativa ai Partecipanti.
- 19. Regime di dematerializzazione delle Quote**
- 19.1. Le Quote sono incluse dal Depositario in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti della Parte III, Titolo II, del TUF e delle relative norme attuative. I diritti relativi alle Quote (ivi incluso con riferimento al trasferimento delle Quote) possono essere esercitati da ciascun Partecipante tramite un intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 79-*quater* del TUF e delle relative norme attuative.
- 19.2. In alternativa, la SGR, anche su indicazione dei Partecipanti, si riserva la facoltà di richiedere al Depositario l'emissione di un certificato cumulativo che rappresenta una pluralità di Quote. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la

Capogruppo con rubriche distinte per singoli Partecipanti. Le Quote immesse nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate con un codice identificativo elettronico, fermo restando che il Depositario può accedere al nome del Partecipante (ad esempio quando le Quote sono rimborsate). In ogni caso, l'inserimento delle Quote in un certificato cumulativo non deve pregiudicare la possibilità per il Depositario di procedere, senza oneri per il Partecipante (fermo restando il versamento delle imposte relative all'emissione del certificato e di tempo in tempo applicabili e dovute dal singolo Partecipante per importo e numero delle Quote) o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

## **20. Rimborsi parziali, risultati della gestione e modalità di ripartizione**

20.1. Prima della scadenza del termine di Durata del Fondo, la SGR a fronte di disinvestimenti realizzati ed aventi ad oggetto qualsiasi bene o altra attività detenuta dal Fondo o a fronte di rimborsi dei finanziamenti effettuati e a fronte di interessi, dividendi, eccedenze di cassa disponibile e altri proventi monetari percepiti dal Fondo, potrà effettuare nell'interesse dei Partecipanti, distribuzioni (le "**Distribuzioni**"), fino a concorrenza di almeno l'80% (ottanta per cento) delle risorse di cui sopra disponibili. Le Distribuzioni verranno determinate dalla SGR deducendo dalle risorse gli importi necessari per far fronte ad obbligazioni di pagamento, garanzie concesse, impegni di spesa o costi del Fondo, accantonamenti per le imposte, nonché gli accantonamenti delle somme che, in sede di liquidazione definitiva del Fondo ovvero prima di tale momento, potrebbero essere di competenza delle Quote B a titolo di Catch-up e di Extra Rendimento, come specificato all' art. 20.5 e dell'art. 20.6 del presente Regolamento.

E' fatta salva la facoltà della SGR, nell'interesse del Fondo, di ridurre la predetta percentuale dell'80% (ottanta per cento) per far fronte a particolari esigenze di pagamento, anche future, del Fondo, diverse ed ulteriori rispetto a quelle suindicate, con il parere del Comitato Consultivo.

20.2. Tali Distribuzioni saranno effettuate sulla base degli importi effettivamente percepiti e risultanti dalle relazioni annue debitamente approvate e oggetto di revisione, al netto di tutti i costi, gli oneri e gli impegni, a carico del Fondo, anche derivanti da finanziamenti assunti o da garanzie concesse, e sulla base della valutazione e del prudente apprezzamento degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione.

20.3. Qualora le somme da distribuire derivino da un disinvestimento effettuato (1)(i) nel Periodo di Richiamo e (ii) entro 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'investimento è stato realizzato ovvero (2) entro 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'investimento - posto in essere nell'ultimo anno del Periodo di Richiamo - è stato realizzato, la SGR avrà facoltà di non distribuire l'importo riveniente dal disinvestimento e di reinvestirlo. Analoga facoltà è riconosciuta alla SGR qualora le somme da distribuire derivino dal rimborso di un finanziamento effettuato (1)(i) nel Periodo di Richiamo e (ii) entro 18 (diciotto) mesi dalla data in cui il finanziamento è stato contratto ovvero (2) entro 18 (diciotto) mesi dalla data in cui il finanziamento - posto in essere nell'ultimo anno del Periodo di Richiamo - è stato contratto.

20.4. La SGR dà comunicazione preventiva ai Partecipanti con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3, dell'intenzione di procedere ad una Distribuzione. Detta comunicazione

precisa l'importo complessivo e *pro quota* oggetto della Distribuzione e la quota parte della Distribuzione imputabile a Proventi o a rimborso Quote.

20.5. Tutte le somme oggetto di Distribuzione ai sensi del presente articolo saranno ripartite fra i Partecipanti come di seguito indicato:

(a) in favore dei Partecipanti, *pari passu* e in proporzione alle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto, tenendo conto delle Distribuzioni già effettuate, un ammontare pari alla somma:

(i) di tutti i versamenti effettuati; e

(ii) l'importo calcolato (il "**Rendimento Ordinario**"):

1. applicando agli importi di cui alla precedente lett. (i) un tasso pari al 7% annuo semplice, a titolo di rendimento minimo (*Hurdle Rate*), tenendo conto delle effettive date dei versamenti,

2. sottraendo le eventuali relative imposte a carico del Fondo.

(b) la parte residua dell'importo netto da distribuire, esaurita la Distribuzione di cui alla precedente lettera (a), verrà distribuita ai Partecipanti titolari di Quote B, in proporzione al numero delle Quote B possedute, fino a che gli importi distribuiti ai Partecipanti titolari delle Quote B ai sensi del presente articolo abbiano raggiunto il 20% (venti per cento) degli importi distribuiti ai Partecipanti (comunque separatamente e a valere sulle somme di competenza di ciascuna classe di Quote) a titolo di Rendimento Ordinario ai sensi della lettera (a)(ii) (il "**Catch Up**");

(c) esaurita la distribuzione di cui alla precedente lettera (b), l'eventuale parte residua delle somme spettanti a ciascuna classe di Quote verrà attribuita (sempre separatamente e a valere sugli importi di competenza di ciascuna di tali classi):

(i) quanto all'80% (ottanta per cento) ai titolari dei Partecipanti, in proporzione al valore nominale delle Quote possedute da ciascuno di essi;

(ii) quanto al 20% (venti per cento) ai Partecipanti titolari di Quote B in proporzione al valore nominale delle Quote possedute da ciascuno di essi (le distribuzioni di cui ai punti (i) e (iii), l' "**Extra-Rendimento**").

20.6. Nell'effettuazione delle Distribuzioni di cui al presente articolo, al fine della determinazione degli importi dovuti agli aventi diritto, si tiene conto delle Distribuzioni già ricevute dagli stessi in precedenza. Le somme dovute ai Partecipanti titolari di Quote B a titolo di Catch Up, ai sensi dell'art. 20.5 lett. (b) e di Extra-Rendimento ai sensi dell'art. 20.5 lett. (c) saranno accantonate di anno in anno e distribuite agli aventi diritto solo alla liquidazione del Fondo ovvero anche prima di tale momento, qualora le somme disponibili per le Distribuzioni eccedano la somma tra:

- gli importi da distribuire a titolo di restituzione del capitale versato ai sensi del precedente art. 20.5 lett. (a) punto (i) e di Rendimento Ordinario, ai sensi del precedente art. 20.5 lett. (a) punto (ii), e
- gli Importi Sottoscritti non ancora versati.

- 20.7. Le Distribuzioni verranno effettuate a favore dei soggetti che risultino titolari del relativo diritto dal Depositario su istruzioni della SGR mediante accredito del relativo importo sul conto corrente indicato da ciascuno dei Partecipanti nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata. L'estinzione dell'obbligazione di Distribuzione a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.
- 20.8. Le somme non riscosse entro il termine di 90 (novanta) giorni di calendario dall'inizio delle operazioni di Distribuzioni vengono versate a cura del Depositario in un deposito intestato alla SGR presso il Depositario stesso, con l'indicazione della natura della Distribuzione e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative intestate agli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto alla Distribuzione. I diritti di riscossione degli importi di cui al presente comma si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dalla data di Distribuzione, in favore: (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo stesso, ovvero (ii) della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

## **21. Liquidazione del Fondo**

### **21.1. Procedura di liquidazione**

21.1.1. La liquidazione del Fondo, può avere luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti:

- (i) alla scadenza del termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogato;
- (ii) su deliberazione della SGR, nell'interesse dei Partecipanti, debitamente approvata dall'Assemblea dei Partecipanti;
- (iii) nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore della sostituzione della SGR e la nuova SGR non sia tempestivamente nominata in conformità alle disposizioni del Regolamento del Fondo

In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La SGR informa la Banca d'Italia almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare la liquidazione del Fondo; la SGR informa la Banca d'Italia ed i Partecipanti dell'avvenuta delibera del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3. A partire dalla data di delibera di cui al presente comma non sono ammesse ulteriori operazioni di investimento.

21.1.2. A partire dalla data della delibera di cui sopra, continuano ad essere possibili i rimborsi parziali.

21.1.3. L'avviso di liquidazione del Fondo, contenente fra l'altro i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione e del rimborso finale e la data alla quale cessa ogni ulteriore attività di investimento del Fondo sono comunicati ai Partecipanti dalla SGR, con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3.

- 21.1.4. A partire dal giorno successivo alla comunicazione ai Partecipanti di cui al precedente comma, la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima.
- 21.1.5. La SGR, nel caso in cui non abbia liquidato interamente l'attivo del Fondo, potrà attribuire *pro quota* ai Partecipanti (in proporzione alle Quote del Fondo possedute), gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo, determinandone il valore sulla base del suo prudente apprezzamento.
- 21.1.6. terminate le operazioni di realizzo e dell'eventuale allocazione di strumenti finanziari, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la relazione annuale, ove applicabili, e indicando la parte delle attività del Fondo, al netto delle passività dello stesso (l'"**Attivo di Liquidazione**") spettante a Partecipante, che dovrà essere determinato dalla SGR.
- 21.1.7. La società di revisione provvede alla revisione contabile anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione.
- 21.1.8. Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono inviati alla Banca d'Italia entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla loro redazione e sono comunicati ai Partecipanti e successivamente messi a disposizione degli stessi presso la SGR nonché presso il Depositario. Ogni titolare delle Quote potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.
- 21.1.9. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.
- 21.2. *Distribuzione dell'Attivo di Liquidazione*
- 21.2.1. Hanno diritto a percepire l'Attivo di Liquidazione i Partecipanti.
- 21.2.2. L'Attivo di Liquidazione è distribuito nell'ordine e secondo i criteri enunciati al precedente paragrafo 20.5, tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 20.6.
- 21.2.3. Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote ed al pagamento degli importi di spettanza dei Partecipanti nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun titolare delle Quote nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.
- 21.2.4. Le somme non riscosse entro il termine di 90 (novanta) giorni di calendario dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono versate a cura del Depositario in un deposito intestato alla SGR presso il Depositario stesso, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative intestate agli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto. I diritti di riscossione degli importi di cui al presente comma si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione, in favore della SGR.



## **22. Calcolo del Valore Unitario della Quota**

- 22.1. Il Valore Unitario della Quota, distinto per ciascuna classe di Quote, viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nel presente Regolamento ed è pari al Valore Complessivo Netto di pertinenza della relativa classe di Quote, calcolato ai sensi della normativa applicabile, diviso per il numero delle Quote della relativa classe emesse.
- 22.2. La SGR mette a disposizione dei Partecipanti che ne facciano richiesta gratuitamente copia dei criteri adottati dalla SGR per il calcolo del Valore Unitario della Quota.

## **23. Scritture contabili, revisione contabile e relative forme di pubblicità**

### **23.1. Scritture Contabili e Documentazione Specifica Aggiuntiva**

Le scritture contabili del Fondo sono tenute dalla Società di Gestione, la quale, oltre alle scritture prescritte per le imprese dal Codice Civile, e con le stesse modalità, redige:

- (i) il libro giornale del Fondo nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote del Fondo, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo;
- (ii) la relazione annuale del Fondo, o relazione di gestione, da mettere a disposizione dei Partecipanti entro 6 (sei) mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alle Distribuzioni;
- (iii) la relazione semestrale relativa ai primi 6 (sei) mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione dei Partecipanti entro 2 (due) mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- (iv) il prospetto contabile recante l'indicazione del Valore Complessivo Netto e del Valore Unitario della Quota (in relazione a ciascuna classe di Quote) nei casi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o dal presente Regolamento.

### **23.2. Documenti a disposizione dei Partecipanti e luoghi di deposito**

La relazione annuale del Fondo e le relazioni semestrali del medesimo, nonché il prospetto contabile di cui al precedente paragrafo 23.1, romanino (iv), sono resi noti ai Partecipanti a cura della Società di Gestione, con le modalità di cui al successivo paragrafo 23.3, e sono depositati e messi a disposizione degli stessi Partecipanti per almeno 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere da quello successivo alla data della loro approvazione, nella sede della Società di Gestione. A seguito di specifica richiesta scritta, i Partecipanti hanno diritto di ottenere copie aggiuntive di tali documenti dalla Società di Gestione.

### **23.3. Comunicazioni ai Partecipanti**

- 23.3.1. La SGR, per tutte le comunicazioni ai Partecipanti, adotta le seguenti modalità:
- pubblicazione sul Sito [www.credempriveq.it](http://www.credempriveq.it) per le informazioni relative ai prospetti contabili del Fondo (relazione di gestione, relazione semestrale, ecc. o a variazioni regolamentari);
  - posta elettronica o comunicazioni via Call Center con chiamata registrata per le altre informative ai Partecipanti previste ai sensi del presente Regolamento, incluse quelle relative ai richiami degli impegni.



#### 23.4. Revisione Legale e Controllo

23.4.1. La contabilità della Società di Gestione e quella del Fondo sono soggette a revisione secondo le norme di legge. L'incarico è affidato a una società di revisione iscritta all'albo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

23.4.2. I sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli organi amministrativi e di controllo del Depositario devono riferire tempestivamente alla Banca d'Italia ed alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle eventuali irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo.

#### 24. Foro competente

24.1. Fatta eccezione per il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

#### 25. Modifiche del Regolamento

25.1. Il Regolamento e le modifiche dello stesso non sono soggetti all'approvazione della Banca d'Italia.

25.2. Per l'attuazione delle modifiche al Regolamento richieste da variazioni anagrafiche, da disposizioni di legge o regolamentari sarà conferita delega permanente al presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nel corso della prima riunione utile.

25.3. Per quanto concerne le modifiche diverse da quelle previste al precedente comma 2 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione della SGR potrà apportare tali modifiche nell'interesse dei Partecipanti solo se le stesse saranno approvate dall'Assemblea.

25.4. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato senza indugio direttamente ai Partecipanti dalla data di efficacia della stessa con le modalità di cui al precedente paragrafo 23.3.

25.5. La Società di Gestione provvede a fornire gratuitamente copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta.